

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
94/C 260/01	ECU.....	1
94/C 260/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) .....	2
94/C 260/03	Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura ( <sup>1</sup> ) .....	3
94/C 260/04	Avviso di apertura di un procedimento di riesame del regolamento (CEE) n. 1768/89 del Consiglio relativo alle importazioni di videocassette originarie di Hong Kong e della Repubblica di Corea e della decisione 89/376/CEE della Commissione che accetta gli impegni offerti sulle stesse importazioni .....	10
94/C 260/05	Avviso per gli importatori comunitari di giocattoli di cui al codice SH/NC 9503 41 originari della Repubblica popolare cinese .....	11
	<b>II Atti preparatori</b>	
	.....	
	<b>III Informazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
94/C 260/06	Richiesta di manifestazioni d'interesse per la creazione di una base di consulenti....	14

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )	Pagina
94/C 260/07	Conclusione di un contratto di prestazione di servizi intitolato «Applicazione dei meccanismi di controllo del CO <sub>2</sub> e delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità» — Procedura aperta — XI/B4/1099 .....	16
94/C 260/08	Realizzazione di bollettini e di notiziari — Procedura aperta .....	17
94/C 260/09	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — Programma di studio e di altre attività — Richiesta di manifestazioni d'interesse 1/94 .....	19

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

16 settembre 1994

(94/C 260/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	39,4513	Dollaro USA	1,23856
Corona danese	7,55956	Dollaro canadese	1,67119
Marco tedesco	1,91667	Yen giapponese	122,828
Dracma greca	291,892	Franco svizzero	1,59031
Peseta spagnola	159,056	Corona norvegese	8,40797
Franco francese	6,55322	Corona svedese	9,26988
Sterlina irlandese	0,801035	Marco finlandese	6,13955
Lira italiana	1934,74	Scellino austriaco	13,4892
Fiorino olandese	2,14866	Corona islandese	84,0363
Scudo portoghese	194,987	Dollaro australiano	1,66428
Sterlina inglese	0,790150	Dollaro neozelandese	2,05230
		Rand sudafricano	4,40333

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo  
(cereali)**

(94/C 260/02)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CE) n. 1166/94 della Commissione, del 24 maggio 1994, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 130 del 25. 5. 1994, pag. 15)	15. 9. 1994	32,69 ECU/t
Regolamento (CE) n. 1081/94 della Commissione, del 10 maggio 1994, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo (GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 21)	15. 9. 1994	Offerte rifiutate
Regolamento (CE) n. 1082/94 della Commissione, del 10 maggio 1994, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 24)	—	Nessuna offerta

## Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura

(94/C 260/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### INTRODUZIONE

Il mantenimento di un sistema di concorrenza libera e senza distorsioni è uno dei principi basilari della Comunità europea. La politica della Comunità in materia di aiuti nazionali mira a garantire la libera concorrenza, una ripartizione ottimale delle risorse e l'unità del mercato comunitario. Di conseguenza, sin dall'istituzione del mercato comune, la Commissione è sempre stata particolarmente vigilante in questo settore.

La politica comune della pesca si prefigge di creare le condizioni necessarie per garantire la redditività e lo sviluppo del settore della pesca; tramite l'organizzazione comune di mercato i prezzi vengono stabilizzati e il mercato comunitario è unificato. Le regole che disciplinano l'esercizio della pesca garantiscono il miglior sfruttamento possibile delle risorse disponibili, nella prospettiva di una conservazione ottimale delle stesse che garantisca contemporaneamente una relativa stabilità di accesso per i pescatori. Queste misure sono completate da vincoli durevoli sul piano internazionale, volti a mantenere o a sviluppare l'accesso alle risorse al di fuori delle acque comunitarie. Inoltre, con l'inserimento delle strutture della pesca, nel quadro dei fondi strutturali si persegue l'attuazione degli adeguamenti strutturali necessari per il raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca, subordinando gli interventi in tale settore all'obiettivo di raggiungere l'equilibrio tra le risorse e il loro sfruttamento.

Gli aiuti nazionali sono quindi giustificati soltanto se sono conformi agli obiettivi di questa politica.

Su questa base la Commissione intende gestire le deroghe al principio di incompatibilità degli aiuti nazionali con il mercato comune (articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE) previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e nelle relative misure d'applicazione.

Le presenti linee direttrici si applicano all'intero settore della pesca, che comprende tutte le attività di sfruttamento delle risorse acquatiche vive e l'acquicoltura, nonché i mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, escluse le attività ricreative e sportive di carattere non commerciale.

Nel quadro delle decisioni che autorizzano i regimi di aiuto nazionali, la Commissione può chiedere agli Stati membri di presentarle relazioni sull'applicazione di ogni azione intrapresa. La Commissione rammenta che tali relazioni sono una condizione per l'autorizzazione degli aiuti, in quanto permettono di verificare che questi siano stati concessi conformemente alla autorizzazione della Commissione e alla normativa comunitaria e non abbiano dato luogo ad abusi.

Allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato comune e il suo progressivo sviluppo, la Commissione ritiene necessario proporre agli Stati membri, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, di applicare ai rispettivi regimi di aiuti esistenti nel settore i criteri fissati nelle presenti linee direttrici.

Le presenti linee direttrici sostituiscono quelle stabilite nel 1992, in seguito allo sviluppo della politica comune della pesca, con l'adozione segnatamente del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti <sup>(3)</sup>.

### 1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Le presenti linee direttrici riguardano tutte le misure che implicano un vantaggio finanziario sotto qualsiasi forma per una o più aziende, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse provenienti dal bilancio di autorità pubbliche (nazionali, regionali, provinciali, dipartimentali o locali). Possono in particolare essere considerati aiuti i trasferimenti di capitale, i mutui a tasso agevolato e gli abbuoni d'interesse, determinate partecipazioni pubbliche nei capitali di imprese, gli aiuti finanziati con il gettito di tributi e gli aiuti concessi sotto forma di garanzia dello Stato sui mutui bancari o sotto forma di riduzione o di esenzione da imposte, ivi compresi gli ammortamenti accelerati e la riduzione degli oneri sociali.

Tutte queste misure rientrano nella nozione di «aiuti nazionali» utilizzata nel presente documento.

1.2. Le presenti linee direttrici non si applicano alle sovvenzioni concesse nel quadro di un cofinanziamento comunitario.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1.

- 1.3. La concessione di aiuti nazionali può essere contemplata soltanto fatti salvi gli obiettivi della politica comune.

Gli aiuti non devono essere di natura conservativa ma devono piuttosto favorire la razionalizzazione e l'efficienza della produzione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, in modo da incoraggiare ed accelerare il processo di adeguamento del settore alla nuova situazione che si è creata a livello comunitario.

In concreto gli aiuti devono stimolare la realizzazione di azioni di sviluppo e di adattamento che le condizioni normali dei mercati non riescono a mettere in moto a causa di certe rigidità del settore e delle limitate possibilità finanziarie degli operatori. Essi devono sfociare in miglioramenti durevoli che permettano al settore della pesca di continuare a svilupparsi attraverso i soli redditi del mercato. Gli aiuti sono quindi necessariamente limitati al periodo necessario per realizzare i miglioramenti e gli adattamenti voluti.

Si osserveranno pertanto i principi seguenti:

- gli aiuti nazionali non possono ostacolare l'applicazione delle regole della politica comune della pesca. Si rammenta quindi che sono in ogni caso incompatibili con il mercato comune gli aiuti all'esportazione e agli scambi all'interno della Comunità dei prodotti della pesca;
- gli elementi della politica comune della pesca che non possono considerarsi disciplinati in modo esauriente, in particolare nel campo della politica strutturale, possono ancora giustificare la concessione di aiuti nazionali, a condizione che rispettino gli obiettivi delle regole comuni in modo da non mettere in pericolo od alterare la piena efficacia di queste ultime; per tale motivo gli aiuti nazionali devono, se del caso, rientrare nei diversi strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria;
- gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende, (sotto riserva delle disposizioni al punto 2.10.2 qui appresso) o i cui importi sono determinati in base al quantitativo prodotto o commercializzato, ai prezzi dei prodotti, all'unità di produzione o ai mezzi di produzione, il cui unico risultato consiste nel

ridurre i costi di produzione o nel migliorare i redditi del beneficiario sono, in quanto aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti di questo tipo quando sono direttamente connessi ad un piano di ristrutturazione ritenuto compatibile con il mercato comune.

- 1.4. L'esame degli aiuti si effettua sulla base dei valori espressi in equivalente sovvenzione lorda. Si tiene conto tuttavia di tutti gli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale (netto) del beneficiario.

Nella valutazione di un regime di aiuti nazionali si tiene conto dell'effetto cumulativo per il beneficiario di tutti gli interventi che rivestono carattere di contributo concessi dalle autorità pubbliche ai sensi di normative comunitarie, nazionali, regionali o locali, inclusi quelli a favore dello sviluppo regionale.

Se le disponibilità finanziarie della Comunità risultano insufficienti per assicurare il cofinanziamento degli interventi ammissibili all'aiuto, il tasso globale degli aiuti nazionali può eventualmente essere cumulato con il tasso del cofinanziamento comunitario, a condizione di non superare il tasso globale stabilito per gli aiuti dalla normativa comunitaria

- 1.5. Sono considerati incompatibili con il mercato comune gli aiuti nazionali finanziati con il gettito di tributi parafiscali che gravano sia sui prodotti importati dagli altri Stati membri che sui prodotti nazionali. Tenuto conto tuttavia delle caratteristiche particolari di talune attività della pesca e dell'acquicoltura, i regimi di aiuto finanziati tramite tasse speciali, segnatamente con tributi parafiscali, verranno esaminati caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia.
- 1.6. Nella sua lettera del 21 dicembre 1978<sup>(1)</sup>, la Commissione ha comunicato agli Stati membri i principi in materia di coordinamento applicabili ai regimi di aiuti a finalità regionale in vigore o da istituire nelle regioni della Comunità. Tali principi, illustrati nella comunicazione suddetta, non riguardano i prodotti dell'allegato II del trattato CE e per tale motivo gli elementi dei programmi di aiuto regionale relativi al settore

(<sup>1</sup>) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

della pesca saranno esaminati alla luce delle presenti linee direttrici.

- 1.7. La Commissione continuerà a completare o modificare, se del caso, le presenti linee direttrici in base all'esperienza acquisita durante l'esame permanente degli inventari degli aiuti nazionali e in funzione dello sviluppo progressivo della politica comune della pesca.

## 2. CRITERI DI COMPATIBILITÀ DELLE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

### 2.1. AIUTI DI CARATTERE GENERALE

#### 2.1.1. Aiuti alla formazione e alla divulgazione

Gli aiuti alla formazione tecnica ed economica degli addetti alla pesca e gli aiuti alla divulgazione di nuove tecniche e all'assistenza tecnica o economica sono considerati compatibili con il mercato comune purché siano destinati esclusivamente a migliorare le conoscenze dei beneficiari, onde consentire loro di rendere più efficienti le proprie attività.

#### 2.1.2. Aiuti alla ricerca

Fatte salve le disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo (\*), gli aiuti o le azioni realizzate dagli Stati membri nel settore della ricerca scientifica e tecnica possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

— il ricorso a tali aiuti sia controllato dalle autorità dello Stato membro in causa se le azioni di ricerca sono organizzate da associazioni professionali o da imprese private, e

— i risultati dei lavori di ricerca siano accessibili ai cittadini degli Stati membri, fatti salvi i diritti concernenti la proprietà industriale.

#### 2.1.3. Aiuti alla pubblicità e alla promozione e ricerca di nuovi sbocchi

- 2.1.3.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 3699/93, gli aiuti alla pubblicità in senso stretto ossia le azioni che, utilizzando strumenti di comunicazione, sono destinate ad invitare il consumatore ad acquistare un determinato prodotto — possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a) riguardino la totalità di un settore o di un prodotto o di un gruppo di prodotti in modo da non favorire i prodotti di una o più imprese determinate;

b) riguardino un'azione pubblicitaria considerata compatibile con il disposto dell'articolo 30 del trattato in virtù della comunicazione della Commissione concernente le azioni degli Stati membri intese a promuovere i prodotti agricoli e i prodotti della pesca e dell'acquicoltura;

c) riguardino una pubblicità generica per il pesce in genere o una pubblicità

— concernente specie sinora poco o affatto utilizzate per il consumo umano, non soggette a restrizioni quantitative di cattura e che consentono un aumento delle catture, ovvero

— avente carattere temporaneo, in particolare stagionale, ossia riguardare specie soggette a restrizioni quantitative per le quali l'offerta supera temporaneamente la domanda, ovvero

— concernente nuovi prodotti della pesca per un periodo che normalmente non dovrebbe superare i primi due anni successivi al loro lancio sul mercato, ovvero

— concernente prodotti della pesca tipici delle regioni particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

- 2.1.3.2. Gli aiuti alla promozione e alla ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando vengono rispettate le seguenti condizioni:

a) gli aiuti riguardano azioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 3699/93,

b) le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste nell'allegato III del succitato regolamento e almeno altrettanto rigorose.

- 2.1.3.3. Il tasso di questi aiuti non può superare, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesso in virtù dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93.

#### 2.1.4. Aiuti sotto forma di consulenza alle piccole e medie imprese

Gli aiuti a favore di un migliore impiego delle attrezzature delle imprese, che riguardano in particolare consulenze in materia di gestione economica e tecnica nonché l'informatica, sono in linea di massima compatibili con il mercato comune.

(\*) GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

## 2.2. AIUTI ALLA PESCA IN MARE

### 2.2.1. Aiuti all'arresto definitivo delle navi da pesca

Gli aiuti all'arresto definitivo delle navi da pesca, non connessi all'acquisto o alla costruzione di un peschereccio, sono considerati compatibili con il mercato comune se rispettano le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 per la concessione di un aiuto comunitario.

Per i pescherecci di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate (TSL), solo la demolizione permette di beneficiare di aiuti pubblici.

### 2.2.2. Aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca

Fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo, gli aiuti all'arresto temporaneo delle navi da pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune quando sono destinati a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad una operazione di arresto temporaneo dell'attività di pesca, causato da eventi non prevedibili e non ripetitivi, segnatamente per motivi biologici.

La Commissione esaminerà caso per caso le altre disposizioni di aiuto all'arresto temporaneo delle attività.

Sono tuttavia incompatibili con il mercato comune gli aiuti per la limitazione delle attività di pesca concessi per favorire la realizzazione degli obiettivi di riduzione degli sforzi di pesca stabiliti nel programma di orientamento pluriennale delle flotte di pesca comunitarie.

### 2.2.3. Aiuti agli investimenti nella flotta

2.2.3.1. *Gli aiuti alla costruzione di nuovi pescherecci* possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 7 e 10 e all'allegato III (punto 1.3) del regolamento (CE) n. 3699/93 e purché siano rispettati i massimali stabiliti nell'allegato IV di tale regolamento e il tasso degli aiuti nazionali non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali parimenti stabilito nell'allegato IV.

2.2.3.2. *Gli aiuti per l'ammodernamento di navi da pesca in esercizio* possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempreché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 7 e 10 e all'allegato III (punto 1.4) del regolamento (CE) n. 3699/93 e purché siano rispettati i massimali

stabiliti nell'allegato IV di tale regolamento e il tasso degli aiuti nazionali non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso globale degli aiuti nazionali parimenti stabilito nell'allegato IV.

### 2.2.3.3. Aiuti all'acquisto di navi d'occasione

Gli aiuti all'acquisto di navi d'occasione possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) riguardano navi per le quali è stato dimostrato che le condizioni di funzionamento garantiscono attività di pesca per almeno dieci anni ancora e la cui età, all'atto dell'acquisto, non supera i dieci anni, fatta salva la possibilità di eccezioni in determinati casi da esaminarsi singolarmente;
- b) permettono ai pescatori di accedere alla proprietà di pescherecci in regime di partecipazione, onde mantenere in attività i loro strumenti di lavoro, oppure facilitano la prima installazione di giovani pescatori o la sostituzione di un peschereccio dopo una perdita totale, ad esempio in seguito a un naufragio, o il raggiungimento di altri obiettivi analoghi da esaminare singolarmente;
- c) il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, la metà dei tassi di partecipazione previsti nell'allegato IV, applicando il massimale relativo agli aiuti alla costruzione stabilito nell'allegato in questione;
- d) gli aiuti eventualmente concessi da meno di dieci anni, per la costruzione o l'ammodernamento della nave o per l'acquisto precedente della stessa nave, sono rimborsati pro rata temporis. Tuttavia lo Stato membro può rinunciare al rimborso se l'acquirente soddisfa le condizioni previste per la concessione dell'aiuto e si impegna ad assumere diritti e obblighi del beneficiario dell'aiuto.

2.2.4. *Gli aiuti a favore di associazioni temporanee di imprese* possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria [articolo 9 e allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93], sempre che siano rispettati i massimali stabiliti nell'allegato IV di tale regolamento e il loro tasso non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso degli aiuti nazionali previsto nello stesso allegato IV.

2.2.5. *Gli aiuti per la costituzione di società miste* possono essere considerati compatibili con il mercato comune se soddisfano le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria [articolo 9 e allegato III del regolamento (CE) n. 3699/93], sempre che siano rispettati i massimali stabiliti nel-

l'allegato IV di tale regolamento e il loro tasso non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso degli aiuti nazionali previsto nello stesso allegato IV.

#### 2.2.6. Aiuti all'assistenza tecnica in mare

Gli aiuti all'assistenza tecnica in mare sono compatibili con il mercato comune a condizione che l'assistenza sia limitata alle necessità immediate alle quali le navi da pesca non possono normalmente far fronte con attrezzature e mezzi di rifornimento propri.

#### 2.2.7. Aiuti alle attività portuali

Gli aiuti al funzionamento dei porti e quelli intesi, direttamente o indirettamente, a ridurre i costi portuali che gravano sui pescatori saranno esaminati caso per caso.

#### 2.2.8. Aiuti per una migliore conservazione e gestione degli stock

Se, in virtù del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce talune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, uno Stato membro adotta provvedimenti destinati a migliorare la conservazione e la gestione degli stock, limitando le catture mediante misure tecniche più rigorose rispetto alle esigenze minime definite dalla normativa suddetta, gli eventuali aiuti nazionali intesi ad incentivare o favorire l'attuazione di tali misure possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempreché ogni caso venga esaminato singolarmente. Le misure in questione non dovrebbero comunque travalicare lo stretto indispensabile per raggiungere l'obiettivo di conservazione perseguito.

#### 2.2.9. Aiuti per il potenziamento dei controlli sulle attività di pesca

Gli aiuti destinati a potenziare il controllo delle attività di pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune, fatto salvo l'esame dei singoli casi, qualora riguardino in particolare l'aumento dell'efficacia delle misure di controllo stabilite in applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca <sup>(2)</sup>.

### 2.3. AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLA PESCA

Gli aiuti agli investimenti per il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- a) le condizioni per la concessione sono comparabili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e almeno altrettanto rigorose; e
- b) il tasso di tali aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesso in virtù di detta normativa [cfr. allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93].

Qualora questi aiuti riguardino investimenti che, in base al suddetto regolamento, non sono ammissibili ad un aiuto comunitario, la Commissione esaminerà la compatibilità di ogni singolo caso con gli obiettivi della politica comune della pesca.

### 2.4. AIUTI ALL'ATTREZZATURA DEI PORTI

Gli aiuti per l'attrezzatura dei porti di pesca, destinati ad agevolare le operazioni di sbarco e l'approvvigionamento dei pescherecci, possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- a) soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità per beneficiare dell'aiuto comunitario previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, e
- b) il tasso dell'aiuto non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesso in virtù di detta normativa [cfr. allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93].

### 2.5. AIUTI PER LA SISTEMAZIONE DI ZONE MARINE COSTIERE

Gli aiuti destinati a proteggere e sviluppare le risorse alieutiche delle zone marine costiere possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

- a) le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e almeno altrettanto rigorose; e
- b) il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesso in virtù dell'allegato IV di detto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

## 2.6. AIUTI CONCERNENTI LA QUALITÀ DEI PRODOTTI

Gli aiuti concernenti la qualità dei prodotti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- a) riguardino controlli di qualità effettuati a norma di disposizioni nazionali o comunitarie aventi carattere obbligatorio, coprano esclusivamente le spese a ciò necessarie, ovvero azioni di promozione della qualità dei prodotti, e si limitino a forme di consulenza a favore delle imprese, alla promozione di etichette di qualità e alla supervisione di azioni su base volontaria;
- b) siano concessi indistintamente per i prodotti in causa destinati ad essere commercializzati nello Stato membro interessato.

Gli aiuti a favore della pubblicità che utilizza un marchio di qualità sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 2.1.3 delle presenti linee direttrici.

## 2.7. AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Gli aiuti intesi a migliorare o a sostenere il funzionamento delle associazioni o organizzazioni di produttori diverse dalle organizzazioni di produttori riconosciute in base al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (\*), sono incompatibili con il mercato comune, fatte salve le seguenti disposizioni.

Detti aiuti a favore delle organizzazioni professionali non riconosciute dalla regolamentazione comunitaria possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che il loro tasso non superi l'80 % del tasso degli aiuti concessi alle organizzazioni professionali riconosciute a livello comunitario.

Le altre categorie di aiuti concessi a tali associazioni, gruppi e organizzazioni di produttori sono peraltro soggette all'esame previsto dalle presenti linee direttrici.

Gli aiuti a favore delle azioni realizzate dagli operatori del settore possono essere considerati compatibili con il mercato comune se riguardano azioni d'interesse collettivo limitate nel tempo e contribuiscono a realizzare gli obiettivi della politica comune della pesca.

## 2.8. PESCA IN ACQUA DOLCE E ACQUICOLTURA

- a) Gli aiuti agli investimenti per la pesca professionale in acqua dolce (allevamento di avan-

notti, ripopolamento di pesci, sistemazioni di corsi d'acqua e di stagni) possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

- b) Gli aiuti agli investimenti a favore dell'acquicoltura possono essere considerati compatibili con il mercato comune se:

— le condizioni per la loro concessione sono comparabili a quelle previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e almeno altrettanto rigorose; e

— il tasso degli aiuti non supera, in equivalente sovvenzione, il tasso globale delle sovvenzioni nazionali e comunitarie ammesso in virtù dell'allegato IV a detto regolamento.

## 2.9. AIUTI NEL SETTORE VETERINARIO E SANITARIO

Gli aiuti nei settori veterinario e sanitario (spese veterinarie, controlli sanitari, analisi, diagnosi precoce, misure preventive, farmaci, misure di eradicazione in seguito ad epizootie) possono essere considerati compatibili con il mercato comune se esistono disposizioni nazionali o comunitarie che permettono di accertare che l'autorità pubblica competente si occupa della malattia in questione, sia organizzando la lotta per eradicarla, in particolare mediante misure obbligatorie che danno diritto a indennità, sia istituendo, in una prima fase, un sistema di rapida segnalazione, eventualmente associato ad aiuti intesi ad incoraggiare i privati a partecipare volontariamente a misure profilattiche.

Si garantisce in tal modo che le misure di aiuto siano destinate soltanto alle azioni d'interesse pubblico, tenuto conto segnatamente dei rischi di infezione, e non ai casi in cui gli imprenditori devono assumersi essi stessi gli oneri di rischio normale dell'impresa.

Gli obiettivi delle misure di aiuto devono presentare un carattere preventivo, in quanto trattasi di misure concernenti analisi, lotta contro alcuni organismi vivi che veicolano malattie, prevenzione o distruzione preventiva di pesci, crostacei o molluschi apparentemente sani ma portatori reali o presunti di epizootie, oppure compensativo, in quanto gli animali infetti vengono distrutti su ordine o raccomandazione dell'autorità pubblica competente o muoiono in seguito e a causa di misure preventive anteriori imposte o raccomandate dalla stessa autorità,

(\* GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

oppure misto, in quanto il regime di aiuto compensativo per la perdita dei prodotti colpiti da una delle malattie considerate è subordinato alla condizione che il beneficiario si impegni ad attuare le misure preventive opportune stabilite dall'autorità pubblica competente.

## 2.10. CASI PARTICOLARI

2.10.1. Le presenti linee direttrici valgono anche per le imprese pubbliche o a partecipazione pubblica nel settore della pesca.

2.10.2. Per quanto concerne gli aiuti sotto forma di crediti d'esercizio a tasso agevolato, inerenti alle spese di funzionamento per una campagna di pesca o per un ciclo di produzione, la Commissione si riserva di stabilire linee direttrici ad hoc sulla base dei risultati di un esame orizzontale degli aiuti di questo tipo in tutti gli Stati membri.

2.10.3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti diretti ai lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché dell'industria di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, concessi nel quadro di misure socioeconomiche di accompagnamento atte ad ovviare a particolari difficoltà dovute all'adeguamento o alla riduzione delle capacità (ad esempio, aiuti alla formazione, aiuti connessi alla riconversione, ecc.).

## 3. QUESTIONI PROCEDURALI

3.1. L'applicazione delle presenti linee direttrici presuppone una certa disciplina delle autorità a livello sia degli Stati membri sia della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi in materia di notifica e di termini.

Al fine di accelerare l'esame dei progetti di aiuti, la Commissione ricorda agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, essi hanno l'obbligo di notificare gli aiuti ancora allo stato di progetto, fornendo tutti gli elementi utili ad una loro valutazione. Per quanto riguarda gli aiuti concessi senza notifica preliminare o prima che la Commissione abbia preso una decisione sul progetto di aiuto, la Commissione applicherà d'ora in poi le modalità di procedura stabilite nella sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 14 febbraio 1990, nella causa C-301/87 (Boussac) (lettera del 4 marzo 1991 della Commissione agli Stati membri, rela-

tiva alle modalità di notifica degli aiuti e alle modalità di procedura per gli aiuti attuati in violazione delle norme previste all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE).

Per quanto riguarda i regimi di aiuti esistenti nel settore in questione, gli Stati membri confermano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 1994, che rispetteranno i criteri fissati nelle presenti linee direttrici.

3.2. La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sulla sua lettera del 2 novembre 1983 (\*) relativa al rimborso degli aiuti concessi illegalmente e all'eventuale incidenza degli effetti di questi aiuti sui conti del FEAOG.

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche dell'aiuto, ossia la sua incidenza sulle condizioni di concorrenza, si terrà conto di questi elementi quando verranno prese decisioni per chiedere il rimborso degli aiuti concessi illegalmente.

In ordine all'incidenza di un aiuto illegale sulle attività finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, si terrà conto di qualsiasi eventuale ripercussione sulle spese finanziate da tale fondo, in particolare al momento della liquidazione dei conti.

3.3. Quanto alla norma secondo cui il FEAOG, sezione garanzia, non finanzia spese sulle quali possono influire misure nazionali o unilaterali che siano contrarie al carattere e agli obiettivi perseguiti, soprattutto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca, o che ostacolano il corretto funzionamento dei suoi strumenti, la Commissione deve provvedere affinché le finanze della Comunità non concorrano ad operazioni che costituiscono infrazioni al diritto comunitario. Essa può quindi rifiutare gli anticipi previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dal regolamento (CEE) n. 2776/88 destinati a finanziare operazioni sulle quali influisce un provvedimento nazionale.

3.4. Le categorie di aiuti nel settore della pesca e dell'acquicoltura che non rientrano nelle presenti linee direttrici verranno esaminate caso per caso dalla Commissione, alla luce degli obiettivi della politica comune della pesca. La stessa procedura è applicabile alle misure d'aiuto previste dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3699/93.

(\*) GU n. C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.

**Avviso di apertura di un procedimento di riesame del regolamento (CEE) n. 1768/89 del Consiglio relativo alle importazioni di videocassette originarie di Hong Kong e della Repubblica di Corea e della decisione 89/376/CEE della Commissione che accetta gli impegni offerti sulle stesse importazioni**

(94/C 260/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio<sup>(1)</sup>, concernente le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di videocassette originarie di Hong Kong e della Repubblica di Corea. La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC), per conto delle imprese che forniscono una parte sostanziale della produzione comunitaria complessiva di videocassette.

#### **Prodotto**

I prodotti in questione sono i nastri in cassette, pronti per la registrazione ma non registrati (ovvero videocassette funzionanti secondo lo standard VHS)<sup>(2)</sup>.

#### **Procedimento precedente**

Il procedimento precedente è stato concluso nel giugno 1989 con l'istituzione di dazi antidumping definitivi<sup>(3)</sup> e con l'accettazione degli impegni offerti da un esportatore di Hong Kong<sup>(4)</sup>.

Successivamente sono stati svolti due riesami parziali a richiesta di due società di Hong Kong che non avevano effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta (i cosiddetti nuovi esportatori). Un riesame è stato concluso con la decisione di non istituire alcuna misura nei confronti dell'esportatore<sup>(5)</sup>, mentre nell'altro caso sono stati istituiti dazi variabili e ad valorem<sup>(6)</sup>.

#### **Giustificazione del riesame**

Nel dicembre 1993, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle suddette misure antidumping<sup>(7)</sup>. Nel febbraio 1994 il CEFIC ha presentato una domanda di riesame del regolamento che istituisce le misure antidumping. Con un avviso pubblicato nel marzo 1994, la Commissione ha comunicato di avere intenzione di effettuare il riesame richiesto<sup>(8)</sup>.

Nella domanda del CEFIC si afferma che la situazione dell'industria comunitaria è caratterizzata da numerosi indicatori negativi. Le vendite dei ricorrenti per quanto riguarda le cassette del tipo E 180, prese come esempio in quanto corrispondono ad una parte considerevole delle vendite complessive, sono nettamente diminuite passando da un indice 100 nel 1990 a 48,2 nel 1993. La produzione complessiva, rispetto ad un indice 100 nel 1990, è scesa a 93,7 nel 1993. Il coefficiente di utilizzazione degli impianti, dopo essere temporaneamente aumentato, è sceso dal 90,4 % nel 1992 al 77,4 % nel 1993.

Secondo la domanda, le difficoltà dell'industria comunitaria sono dovute all'aggressiva politica dei prezzi degli esportatori, che ha costretto i produttori comunitari a ridurre i propri prezzi sino ad un livello inferiore ai costi di produzione. È stato inoltre affermato che i prezzi degli esportatori erano inferiori di quasi un terzo a quelli dei produttori comunitari e che gli attuali margini di dumping, calcolati in funzione dei prezzi recenti, sono nettamente superiori a quelli utilizzati nel 1989 per la determinazione dei dazi attualmente in vigore.

Alla luce dell'elevata capacità di produzione dei paesi esportatori (200 milioni di unità per la Repubblica di Corea e 160 milioni di unità per Hong Kong) e della disponibilità di una capacità di riserva superiore a 25 milioni di unità nei due paesi, i ricorrenti sostengono che, se le misure dovessero scadere, le esportazioni oggetto di dumping nella Comunità aumenterebbero in misura significativa e che, di conseguenza, l'industria comunitaria subirebbe nuovamente un notevole pregiudizio.

#### **Procedura**

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e fornendo prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 521/94 e dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 7 e pag. 10).

(2) Nella domanda si afferma che il prodotto in questione rientra nel codice NC ex 8523 13 00.

(3) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

(4) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 30.

(5) GU n. L 354 del 4. 12. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 1.

(7) GU n. C 344 del 22. 12. 1993, pag. 3.

(8) GU n. C 142 del 25. 5. 1994, pag. 2.

**Termine**

Tutte le informazioni relative al caso in esame, le eventuali osservazioni in materia di dumping e di pregiudizio e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni economiche esterne» (Divisione I-C-2), 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles<sup>(1)</sup>, dove devono pervenire entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso oppure, per le parti notoriamente interessate, al più tardi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che ac-

<sup>(1)</sup> Telex COMEU B 21877, telefax (32-2) 295 65 05.

compagna il suddetto questionario. Detta lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono richiederlo entro due settimane dalla presente pubblicazione. Tutti i questionari così richiesti (o richiesti dopo tale data) dovranno essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo di cui sopra al più tardi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Qualora le informazioni e le osservazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità comunitarie possono elaborare conclusioni preliminari o finali sulla base degli elementi disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

**Avviso per gli importatori comunitari di giocattoli di cui al codice SH/NC 9503 41 originari della Repubblica popolare cinese**

(94/C 260/05)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(1)</sup> si informano gli importatori comunitari di quanto segue:

1. Con il regolamento (CE) n. 2247/94 del 15 settembre 1994, la Commissione europea ha stabilito le modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare che il Consiglio ha instaurato con regolamento (CE) n. 1921/94<sup>(2)</sup>.
2. La gestione di tale contingente si effettua mediante applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali [articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 520/94]. Per l'applicazione di tale metodo il contingente è diviso in due parti, una è riservata agli importatori tradizionali (75 %), il resto è assegnato agli altri importatori (25 %). Tuttavia, la parte di contingente riservata agli altri importatori sarà oggetto di una ripartizione proporzionale, basata sugli importi richiesti; l'importo che può essere richiesto da ciascuno degli importatori non tradizionali non può superare 30 000 ECU.

Sono considerati importatori tradizionali, quelli che possono dimostrare di avere effettuato nella Comunità importazioni del prodotto oggetto del contingente, nel corso degli anni civili 1991 e 1992.

3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti, qualsiasi importatore stabilito nella Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascun contingente un'unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno stato membro di sua scelta redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. La lista delle autorità competenti figura in allegato al presente avviso.

4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 520/94<sup>(3)</sup>, nella domanda di licenza figurano solo le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (ivi compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto all'IVA;
- b) l'indicazione del periodo contingentele «1994»;
- c) se del caso, nome e indirizzo completo del richiedente eventuale rappresentante del richiedente (ivi compresi numero di telefono e telefax);

<sup>(1)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47.

- d) designazione delle merci, con indicazione:
- della denominazione commerciale,
  - del relativo codice della nomenclatura combinata;
  - dell'origine e della provenienza;

e) gli importi richiesti, espressi in ecu.

f) l'indicazione del fatto che la licenza che sarà eventualmente rilasciata e i suoi eventuali estratti saranno utilizzati nello Stato membro che ha rilasciato la licenza o in un altro Stato membro;

g) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda.

Mi impegno, in caso di non utilizzazione totale o parziale della licenza, a restituire quest'ultima all'autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.»

5. Per partecipare all'assegnazione della parte del contingente destinata agli importatori tradizionali, gli importatori allegano alla domanda di licenza copie certificate conformi delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, compilate nel corso degli anni civili 1991 e 1992 a loro nome o all'occorrenza a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività, concernenti l'immissione in libera pratica del prodotto originario della Repubblica popolare cinese oggetto del contingente quantitativo indicato nella domanda di licenza.

Quale alternativa il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato

dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni del prodotto interessato effettuate negli anni civili 1991 e 1992 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

In alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa a norma della legislazione comunitaria [regolamento (CE) n. 1012/94 del 29 aprile 1994] relativa ai giocattoli di cui al codice NC 9503 41 può allegare alla propria domanda di licenza una copia della licenza precedente. Tuttavia, in tale caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza d'importazione il valore globale delle importazioni effettuate per il prodotto interessato in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, ovvero il 1991 e il 1992.

6. Le domande di licenza d'importazione possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 2247/94 della Commissione del 15 settembre 1994 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino alle ore 15.00 (ora di Bruxelles) del 28 settembre 1994.

7. *Nota bene:*

Le disposizioni applicabili al contingente oggetto del presente avviso figurano nei regolamenti sottoindicati:

- regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 1921/94, del Consiglio, del 25 luglio 1994 (GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994 (GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47),
- regolamento (CE) n. 2247/94 della Commissione, del 15 settembre 1994 (GU n. L 242 del 17. 9. 1994, pag. 2).

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO

Lista de las autoridades nacionales competentes

Liste over kompetente nationale myndigheder

Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών

List of the national competent authorities

Liste des autorités nationales compétentes

Elenco delle competenti autorità nazionali

Lijst van bevoegde nationale instanties

Lista das autoridades nacionais competentes

1. BELGIQUE/BELGIË  
Ministère des affaires économiques/Ministerie  
van Economische Zaken  
Office central des contingents et licences/Centrale  
Dienst voor Contingenten en Vergunningen  
rue J. A. De Motstraat 24-26  
B-1040 Bruxelles/Brussel  
Tél.: (32 2) 233 61 11  
Télécopieur (32 2) 230 83 22
2. DANMARK  
Erhvervsfremmestyrelsen  
Søndergade 25  
DK-8600 Silkeborg  
Tlf. (45) 87 20 40 60  
Fax (45) 87 20 40 77
3. DEUTSCHLAND  
Bundesamt für Wirtschaft  
Frankfurter Straße 29—31  
D-65760 Eschborn  
Tel.: (49) 6196/404-0  
Fax: (49) 6196/40 42 12
4. ΕΛΛΑΔΑ  
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών  
και Εμπορικών Σχέσεων  
Δ/νση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου  
Μητροπόλεως 1  
GR-105 57 Αθήνα  
Τηλ.: (30-1) 323 04 18, 322 84 93  
Τέλεφαξ: (30-1) 323 43 93
5. ESPAÑA  
Ministerio de Comercio y Turismo  
Dirección General de Comercio Exterior  
Paseo de la Castellana 162  
E-28071 Madrid  
Tel.: (34 1) 349 38 17 — 349 37 48  
Telefax: (34 1) 563 18 23 — 349 38 31
6. FRANCE  
Services des titres du commerce extérieur  
8, rue de la Tour-des-Dames  
F-75436 Paris Cedex 09  
Tél.: (33 1) 44 63 25 25  
Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59 — 44 63 26 67
7. IRELAND  
Department of Tourism and Trade  
Single Market Unit (Room 315)  
Kildare Street  
IRL-Dublin 2  
Tel. (353 1) 662 14 44  
Fax (353 1) 676 61 54
8. ITALIA  
Ministero del Commercio con l'Estero  
Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni  
Viale America, 341  
I-00144 Roma  
Tel.: (39-6) 59 931  
Telefax: (39-6) 59 93 26 31 — 59 93 22 35  
Telex: 610083 — 610471 — 614478
9. LUXEMBOURG  
Ministère des affaires étrangères  
Office des licences  
Boîte postale 113  
L-2011 Luxembourg  
Tél.: (352) 22 61 62  
Télécopieur: (352) 46 61 38
10. NEDERLAND  
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer  
Engelse Kamp 2  
Postbus 30003  
NL-9700 RD Groningen  
tel. (31-50) 23 91 11  
telefax (31-50) 26 06 98
11. PORTUGAL  
Ministério do Comércio e Turismo  
Direcção-Geral do Comércio  
Avenida da República, 79  
P-1000 Lisboa  
Tel.: (351 1) 793 09 93 — 793 30 02  
Telefax: (351 1) 793 22 10 — 796 37 23  
Telex: 13418
12. UNITED KINGDOM  
Department of Trade and Industry  
Import Licencing Branch  
Queensway House  
West Precinct  
Billingham  
UK-Cleveland TS23 2NF  
Tel. (44 642) 36 43 33 — 36 43 34  
Fax (44 642) 53 35 57  
Telex 58608

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## Richiesta di manifestazioni d'interesse per la creazione di una base di consulenti

(94/C 260/06)

1. Commissione europea, Direzione generale XXIII - «Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
2. Richiesta di manifestazioni d'interesse.
3. Il presente bando di gara ha come obiettivo d'invitare i consulenti individuali, le associazioni o gli organismi, a manifestare alla Commissione il loro interesse ad un'eventuale collaborazione sui vari aspetti della politica d'impresa, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'economia sociale.
4. Ciò dovrà permettere ai servizi della Commissione di stabilire, dopo un esame delle domande ricevute, un elenco di potenziali contraenti ai quali potranno essere affidati, nel quadro dei contratti di studi o di consulenze, i diversi compiti necessari alla valutazione, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni intraprese in questi settori. L'elenco così costituito, sarà utilizzato per selezionare i candidati che potranno essere invitati in seguito a presentare alla Commissione delle proposte dettagliate nel quadro delle gare con procedure ristrette secondo le materie trattate entro i limiti di 200 000 ECU (100 000 ECU per gli studi).
5. La selezione dei candidati per le gare ristrette sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
  - competenza ed esperienza nel settore in questione,
  - esperienza generale in materia di PMI,
  - capacità di effettuare i compiti previsti, copertura geografica, conoscenze linguistiche, disponibilità, ecc,
  - qualità dei documenti,
  - prezzo.
6. Il presente bando resterà aperto in modo da permettere agli interessati di candidarsi in qualsiasi momento, mediante l'invio della loro candidatura da esaminare per l'iscrizione nell'elenco così costituito.
7. Questo avviso non costituisce, in nessun caso, un impegno da parte della Commissione europea nei confronti dei candidati.
8. L'elenco dei potenziali contraenti resterà valida fino al 31. 5. 1997.
9. I contratti di studio e di ricerca verteranno sui diversi aspetti della politica delle imprese, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'economia sociale, in particolare, nei paesi dello Spazio economico europeo. Tuttavia, alcune iniziative potranno coprire i paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) o, ancora, altri paesi terzi e zone geografiche.
10. La competenza richiesta potrà riguardare i seguenti aspetti generali:
  - 10.1. Il miglioramento della conoscenza delle situazioni, dei processi e delle problematiche in materia di politica delle imprese, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'economia sociale, attraverso la realizzazione degli studi transnazionali, nazionali, regionali o locali.
  - 10.2. L'identificazione delle buone pratiche e la spiegazione delle preoccupazioni ed orientamenti comuni alle azioni e politiche condotte negli Stati membri dell'Unione europea, principalmente attraverso l'elaborazione dei documenti di riflessione, di valutazione, di sintesi o di rapporti di ordine giuridico, economico, statistico.
11. La Commissione potrà lanciare un bando di gara ristretta per selezionare dei contraenti che abbiano potuto dimostrare la loro competenza e la loro esperienza nel settore delle aziende, e più particolarmente:
  - A. Diritto comparato
    - A.1. Diritto commerciale/imposte
    - A.2. Diritto civile
    - A.3. Diritto pubblico
    - A.4. Diritto comunitario
  - B. Strategie di comunicazione verso le aziende

## C. Informazione delle aziende

C.1. Rete d'informazione

C.2. Gestione informatica

C.3. Nuovi prodotti d'informazione

C.4. Organizzazione di conferenze per i professionisti del turismo

C.5. Redazione, eventualmente traduzione e pubblicazione delle relazioni e opuscoli sul turismo

## D. Nuove tecnologie

D.1. Innovazione e R &amp; D tecnologici

D.2. Trasferimento delle tecnologie

D.3. Nuove tecnologie applicate al commercio, turismo e più generalmente alle medie e piccole imprese

D.4. Tecnologie dell'informazione turistica e/o prenotazione

E. Urbanesimo, assetto del territorio, PMI, commercio e artigianato

## F. Progetti transnazionali in favore delle PMI

F.1. Informazione

F.2. Cooperazione

F.3. Promozione

F.4. Impiego delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni in questi progetti

## G. Formazione e consulenza

G.1. Formazione dei dirigenti e dei congiunti che aiutano

G.2. Normalizzazione, certificazione, qualità e sicurezza, inclusa l'assicurazione qualità e gestione della qualità totale

G.3. Piccola impresa, artigianato e imprese familiari

G.4. Formazione professionale per il commercio

G.5. Scambio di apprendisti o di artigiani

G.6. Formazione iniziale e continua per il turismo, alberghi e ristorazione

G.7. Qualità delle prestazioni turistiche

## H. Finanziamenti

H.1. Problemi specifici di finanziamento delle PMI

H.2. Ingegneria finanziaria e strumenti finanziari (capitale d'inizio)

H.3. Secondo mercato borsistico

H.4. Cauzionamento mutuo

## I. Accesso ai mercati e accesso ai nuovi mercati

I.1. Contratti pubblici

I.2. Paesi terzi

I.3. Impatto del mercato interno sulle PMI e l'artigianato

I.4. Promozione turistica dell'Europa sui mercati terzi

I.5. Cooperazione turistica con l'Europa centrale ed orientale, nonché con la regione Maghreb-Mediterraneo

## J. Ambiente

J.1. Regolamentazione e PMI, revisione economica

J.2. Tecnologie appropriate e PMI

J.3. Turismo ed ambiente (sviluppo duraturo)

## K. PMI

K.1. Studi e ricerche nel settore delle PMI

K.2. Analisi della situazione economica, finanziaria, regolamentaria delle PMI nello Spazio economico europeo

K.3. Supporto informatico e tecnico delle azioni in favore delle PMI

K.4. PMI del turismo

## L. Subappalto

L.1. Aspetti economici del subappalto europeo

L.2. Aspetti giuridici del subappalto europeo

L.3. Aspetti tecnici del subappalto europeo

L.4. Aspetti di relazioni, d'informazioni e di cooperazione per i subappaltanti

## M. Messa a disposizione del personale qualificato

M.1. Giuridico

M.2. Economico

M.3. Commerciale

M.4. Informatico

M.5. Segretariato

12. I documenti di candidatura comprenderanno imperativamente un modulo da richiedere al numero di telefax: 296 12 41, all'attenzione della sig.ra. R. Stern (vedi punto 16).

13. I documenti comprenderanno inoltre, in duplicato, la seguente documentazione:

- 13.1. una descrizione della situazione del candidato e delle proprie attività che permettano di valutare le competenze nei settori scelti. Se il candidato è una persona fisica, un documento che certifichi lo stato giuridico, nonché un curriculum vitae accompagnato da una descrizione dettagliata delle proprie attività, che permetta di valutare l'ampiezza e la durata della propria esperienza;
- 13.2. un documento che indichi i nomi e qualità delle persone che compongono gli organismi dirigenti nel caso in cui il candidato è una persona giuridica; prove documentate (bilanci e conti perdite/profitti degli ultimi due anni) per stabilire la solidità finanziaria;
- 13.3. una gamma indicativa, eventualmente con la banda dei costi delle prestazioni di una persona/giorno, tutte le spese incluse, eccetto i viaggi e soggiorni fuori dalla località principale del posto di lavoro; i prezzi devono essere obbligatoriamente espressi in ECU e in esonerazione dei diritti, imposte e tasse (essendo la Commissione europea esonerata da tutti i diritti, imposte e tasse in conformità alle disposizioni del protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee);
- 13.4. un'informazione sui mezzi di cui dispone il candidato, che provi che egli può assumere l'esecuzione dei compiti che gli saranno affidati, il personale qualificato e l'infrastruttura necessaria; perciò sarà opportuno fornire tutti i documenti utili;
- 13.5. delle referenze relative alle realizzazioni anteriori nel settore dei temi proposti; una specifica degli studi, contratti di servizi, consulenze e altri lavori effettuati precedentemente.
14. Una candidatura coprirà un solo settore; dunque gli interessati invieranno tante candidature quanto il numero dei settori scelti.
15. Le candidature saranno presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
16. Gli interessati sono invitati ad inviare il dossier di candidatura, con plico sigillato al seguente indirizzo:  
— Commissione delle Comunità europee,  
DG XXIII sig.ra R. Stern, rue de la Loi 200 (AN80 5/28), B-1049 Bruxelles.
17. La busta porterà la dicitura: «Appel à manifestation d'intérêt n°...».
18. Le domande di partecipazione non documentate o accompagnate da formulari incompleti non saranno esaminati dalla Commissione.
19. La Commissione si riserva il diritto di richiedere informazioni complementari dopo la consegna e durante l'esame dei documenti.
20. I candidati sono tenuti ad informare in permanenza la Commissione di tutte le modifiche apportate alla loro situazione, in modo che la loro domanda di candidatura possa essere tenuta aggiornata.

**Conclusione di un contratto di prestazione di servizi intitolato «Applicazione dei meccanismi di controllo del CO<sub>2</sub> e delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità»**

**Procedura aperta**

**XI/B4/1099**

(94/C 260/07)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, Direzione generale - Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile, rappresentata dal Direttore generale della DG XI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
2. **Descrizione dei servizi da prestare:**
- Nell'ambito dell'applicazione dei meccanismi di controllo di emissioni di CO<sub>2</sub> e di altri gas a effetto serra nella Comunità (decisione del Consiglio 93/389/CEE), la Commissione europea intende stipulare un contratto di prestazione di servizi nei seguenti settori:
- miglioramento della metodologia, utilizzata per la valutazione delle traiettorie delle emissioni, presentata dagli Stati membri;
  - analisi dei contenuti dei programmi nazionali e valutazione della loro fase di applicazione, in entrambi i termini di impatto quantificabile delle emissioni e apprezzamento qualitativo del progresso verso gli obiettivi di stabilizzazione;
  - consulenza tecnica, esame e controllo dell'efficacia delle misure rispetto alle sinergie, sia a livello comunitario che nazionale;

- assistenza tecnica all'elaborazione delle relazioni e dei documenti di lavoro.
3. **Termine ultimo per la ricezione delle offerte** Entro 52 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del presente avviso.
4. **Durata:** 12 mesi dalla data della firma del contratto.
5. a) **Indirizzo al quale possono essere richiesti i documenti di gara:** sig. J. J. Groenendaal, DG XI/unità 3, BU5 3/178, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, telefax (02) 299 10 69.
- Ciascuna richiesta dovrà indicare il riferimento DGXI/B4/1099.
- b) **Termine ultimo per la richiesta degli inviti alla gara:** Entro 37 giorni di calendario dalla data d'invio dell'avviso.
6. **Presentazione delle offerte:**
- Indirizzo: Commissione europea, all'attenzione del sig. J. J. Groenendaal, DG XI/Unità 3, finanza e contratti, BU5 03/170, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
7. **Forma giuridica in caso di raggruppamento:** Le offerte possono essere presentate individualmente o in forma congiunta; nel caso che più concorrenti presentino un'offerta comune, un candidato dovrà essere designato quale contraente principale e agente responsabile.
8. **Condizioni minime:**
- I concorrenti dovranno presentare:
- una copia di un certificato che attesti la loro iscrizione al registro commerciale, a quello professionale o ad altro equivalente conformemente alla legislazione nazionale in vigore;
  - il bilancio del concorrente e il conto perdite e profitti, laddove la pubblicazione del bilancio è richiesta in merito alla legge sul commercio nel paese di residenza del concorrente;
  - i titoli di studio e le qualifiche professionali del concorrente e/o dei dirigenti, in particolare, delle persone responsabili.
9. **Validità dell'offerta:** 6 mesi dal termine ultimo sopra indicato.
10. **Criteri di aggiudicazione:** I criteri di valutazione delle offerte saranno esposti negli inviti alla gara.
11. **Data d'invio dell'avviso:** 8. 9. 1994.
12. **Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE:** 8. 9. 1994.

### Realizzazione di bollettini e di notiziari

#### Procedura aperta

(94/C 260/08)

1. **Ente aggiudicatore:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale X - Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo, unità X/A/7 informazione e progetti per il grande pubblico, informazione per le donne, rue de Trèves 120, ufficio 4/97, B-1049 Bruxelles.
- Tel. (32-2) 299 94 16. Telefax (32-2) 299 92 83.
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Gara di appalto a procedura aperta.
- b) **Forma dell'appalto:** Contratto.
3. a) **Luogo di consegna:** Bruxelles.
- b) **Oggetto del contratto:** La gara di appalto riguarda:
- la pubblicazione, in dieci numeri all'anno, di un bollettino d'informazione di 4 pagine destinato alle reti d'informazione delle donne. Ciò presup-
- pone, in particolare, le seguenti forniture e prestazioni:
- la raccolta d'informazioni, la scelta del contenuto, la redazione, la correzione dei testi, la traduzione nelle 9 lingue comunitarie (che eventualmente diverranno 12 con l'adesione dei paesi candidati), la stampa e le finiture, la gestione dello schedario, l'apposizione dei francobolli e la spedizione, il coordinamento generale, la conservazione delle riserve e l'archiviazione.
- Scopo del bollettino è:
- diffondere presso le varie reti «donne» informazioni rapide e particolareggiate sull'attualità istituzionale ed europea, in particolare per quanto riguarda le donne.
- La realizzazione, 3 o 4 volte all'anno, di notiziari a tema sulle politiche comunitarie più specificamente attinenti alle donne o relativi a vari aspetti

della condizione femminile, destinati a studenti e ricercatori di ambo i sessi e ad ogni persona che voglia informarsi al riguardo.

Ciò presuppone in particolare le seguenti forniture e prestazioni:

- la ricerca di temi per ogni anno, la ricerca di autori, il progetto grafico per la copertina, la verifica del contenuto e dell'esattezza formale del testo, la traduzione nelle 9 lingue comunitarie (che eventualmente diverranno 12 con l'adesione dei paesi candidati), la stampa e le finiture, la gestione dello schedario, il coordinamento generale, le ristampe, la conservazione delle riserve e l'archiviazione.

Eventualmente, la preparazione di opuscoli speciali in occasione di determinati eventi.

L'appalto è indivisibile, il contratto sarà concluso con un unico aggiudicatario.

- c) L'appalto è indivisibile, tutte le forniture e prestazioni saranno affidate a un unico contraente.

4. **Termine di consegna:** Da convenire.

- 5. a) **Richiesta del capitolato d'onori:** Sig.ra Véronique Houdart-Blazy, Commissione delle Comunità europee, Direzione generale X - Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo, Unità X/A/7 informazione e progetti per il grande pubblico, rue de Trèves 120, ufficio 4/97, B-1049 Bruxelles, tel. (32-2) 299 94 16, telefax (32-2) 299 92 83. Sulla richiesta si deve indicare «riguardante la gara di appalto n. . . ».

- b) **Termine per la presentazione di tale richiesta:** Entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

c)

6. a) **Termine per la ricezione delle offerte:** 3. 11. 1994.

- b) **Indirizzo al quale vanno inviate le offerte:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale X - Informazione, comunicazione, cultura e audiovisivo, Unità X/2 Programmazione, bilancio, finanze, all'attenzione del sig. Richard Weber, rue de Trèves 120, ufficio 6/92, B-1049 Bruxelles.

- c) **La o le lingue nelle quali vanno redatte le offerte:** Una delle 9 lingue ufficiali dell'Unione europea.

- 7. a) **Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle offerte:** I funzionari interessati della Commissione europea.

8.

- 9. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Il 50 % all'ordinazione, il 50 % dopo la consegna.

- 10. **Forma giuridica:** Non è ammesso il subappalto.

- 11. **Informazioni per la valutazione delle condizioni minime sotto il profilo economico, tecnico e professionale:** Gli offerenti devono attestare le proprie capacità finanziarie e tecniche fornendo i seguenti documenti:

- copia dello statuto della società e del bilancio degli ultimi due esercizi,

- dichiarazione della loro banca,

- descrizione delle risorse umane e delle attrezzature tecniche di cui dispongono entro e fuori la loro impresa,

- elenco dei mandatarî e composizione degli organi direttivi.

Gli offerenti devono attestare le proprie capacità professionali mediante:

- prova della loro iscrizione nel registro professionale alle condizioni previste dalla legge dello Stato membro in cui hanno sede,

- referenze relative a contratti e prestazioni analoghe negli ultimi tre anni.

- 12. **Periodo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla loro offerta:** Sei mesi, con decorrenza dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

13. **Criteri di aggiudicazione:**

- l'offerta più conveniente sotto il profilo economico,

- la conoscenza approfondita dell'attività editrice e della sua organizzazione,

- la comprovata esperienza in attività analoghe,

- i prezzi.

- 14. **Varianti:** Non è ammessa nessuna variante.

15.

- 16. Non è stato pubblicato nessun avviso di preinformazione.

- 17. **Data di spedizione del presente bando:** 12. 9. 1994.

- 18. **Data alla quale l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ha ricevuto il presente bando:** 13. 9. 1994.

**Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

**Programma di studio e di altre attività**

**Richiesta di manifestazioni d'interesse 1/94**

(94/C 260/09)

1. Questo avviso è pubblicato su iniziativa della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Loughlinstown House, IRL-Shan-kill, Co. Dublino.
2. Richiesta di manifestazioni d'interesse.
3. Lo scopo della richiesta delle manifestazioni d'interesse è di invitare singoli ricercatori, consulenti o istituti di ricerca per informare la Fondazione del loro interesse in una possibile cooperazione nella realizzazione di questo programma.
4. Dopo aver esaminato le domande ricevute, la Fondazione realizzerà un elenco con i potenziali contraenti. I candidati non ammessi saranno informati. L'elenco sarà usato per selezionare i candidati che potranno essere invitati, in una fase successiva, a presentare una dettagliata offerta alla Fondazione con una procedura ristretta, relativa al soggetto in questione e per un costo non eccedente i 200 000 ECU.
5. La selezione dei candidati sarà fatta sulla base dei seguenti criteri:
  - competenza ed esperienza nel settore in questione;
  - capacità di condurre i compiti anticipati; copertura geografica, conoscenza delle lingue, disponibilità, ecc;
  - qualità del dossier;
  - tariffe.
6. Questa richiesta di manifestazioni d'interesse rimane valida in modo da permettere alle parti interessate di concorrere in qualsiasi momento, inviando i loro dossier all'esame in vista dell'inserimento nel registro di cui sopra.
7. Questa richiesta non costituisce, in nessun modo, un impegno di contratto da parte della Fondazione europea per l'attuazione delle condizioni di vita e di lavoro.
8. L'elenco dei potenziali contraenti rimarrà valido fino al 31. 12. 1996.
9. I contratti di studio e ricerche si riferiscono ai vari aspetti delle condizioni di vita e lavoro, particolarmente negli Stati membri. Comunque, certe iniziative potranno coprire alcuni Stati membri dell'EFTA (Associazione economica di libero scambio), le nazioni dell'Europa centrale e orientale o altre nazioni e aree geografiche.
10. I soggetti trattati sono quelli contenuti nel programma di lavoro della Fondazione:
 

**Capitolo 1 - Coesione sociale**

  - 0100 Azione orientata verso il consumatore nei servizi pubblici
  - 0150 Il ruolo del partenariato nella promozione della coesione sociale
  - 0151 Combattere le barriere dell'età nelle assunzioni e nella formazione

**Capitolo 2 - Accesso all'impiego, innovazione e organizzazione del lavoro**

  - 0105 Eurocounsel: consulenza e disoccupazione a lungo termine
  - 0106 Sviluppo negli accordi e nella legislazione sui tempi di lavoro
  - 0107 Controllo degli sviluppi nell'organizzazione dei tempi di lavoro (ad esempio lavoro a turni)
  - 0109 Telelavoro da casa: lavorare a casa o vivere sul posto di lavoro?
  - 0110 Spazio flessibile/mobilità del lavoro
  - 0152 Divisione del lavoro: chi vuole lavorare, come, quando e perché?

**Capitolo 3 - Rapporti umani all'interno dell'impresa, dialogo sociale e relazioni industriali**

  - 0114 Posto di lavoro Europa: diretta partecipazione nel cambio organizzativo
  - 0115 Forme di lavoro innovative in Europa e nel Nord America: ecologia del lavoro
  - 0118 Glossario europeo e base dati delle relazioni industriali (EMIRE)
  - 0139 Alternative all'emigrazione: il ruolo delle parti sociali
  - 0154 Prevenire il razzismo sul luogo di lavoro

**Capitolo 4 - Salute e sicurezza**

  - 0121 Identificazione e valutazione delle strategie di salute sul lavoro in Europa
  - 0122 Progettare per la salute: fonti d'informazioni e guide di progetto
  - 0123 Malattie ed assenteismo sul lavoro: iniziative di prevenzione
  - 0125 Valutazione dei benefici nella prevenzione dello stress
  - 0156 Inchiesta europea sull'ambiente di lavoro

0159 Modelli incentivi economici per migliorare l'ambiente di lavoro in Europa

0160 L'ambiente del lavoro in Europa in cifre

**Capitolo 5 - Aspetti socio-economici dell'ambiente**

0128 L'azienda e l'ambiente - iniziative di cooperazione regionale/locale negli Stati membri del Sud

0129 Potenziale d'impiego delle politiche di sviluppo sostenibili

0130 Formazione alla gestione ambientale (industria e sostenibilità)

0132 Innovazioni per il miglioramento dell'ambiente urbano

0133 Le città di media importanza e lo sviluppo socio economico e ambientale a livello regionale

0162 Aree rurali e sostenibilità

0164 La cooperazione delle parti sociali nell'ambiente

**Capitolo 6 - uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne**

0166 La pratica delle convenzioni collettive sull'uguaglianza delle opportunità in Europa

0167 Famiglia, mercato del lavoro e ruoli del genere

0168 Uguaglianza tra uomini e donne nelle condizioni di vita e di lavoro.

**Capitolo 7 - programma di coordinazione, di scambio e d'informazione/diffusione**

0119 Azioni innovatrici ai posti di lavoro per la salute

0143 ACCEPT

0145 Trasferimento delle informazioni verso l'Europa centrale e orientale

11. I documenti dei candidati devono includere un formulario completo che potrà essere ottenuto dalla fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Loughlinstown House, Shankill, Co. IRL-Dublino.

12. Il dossier dovrà anche includere la seguente documentazione in duplicato:

12.1 dettagli descrittivi del candidato con relative attività, illustrando le specifiche competenze nelle aree scelte. In caso di concorrenti indipendenti, un certificato dello status legale e un CV sono richiesti, accompagnati da una dettagliata descrizione delle attività personali, con dimostrazione della natura ed ampiezza della propria esperienza;

12.2 se il concorrente è una persona giuridica, la lista dei dirigenti (nomi e funzioni) e l'appro-

priato personale operativo (con curriculum vitae), nonché una prova documentata (bilanci e conto di perdite e profitti relativi agli ultimi 2 anni) per stabilire la solidità finanziaria del concorrente;

12.3 una gamma, con banda di costi se necessaria, che indichi la remunerazione per persona/mese e/o per persona/giorno tutte le spese incluse, eccetto i viaggi e altre spese incorse lontano dal posto di lavoro; i prezzi devono essere in ECU esclusi di imposte e tasse (la Fondazione europea è esente da tutte le imposte e tasse in conformità alle disposizioni del protocollo dei privilegi e immunità delle Comunità europee, allegato al trattato dell'8. 4. 1965 che stabilisce un singolo Consiglio e una singola Commissione delle Comunità europee):

12.4 informazione dei fondi disponibili del candidato, che dimostri che il candidato può disporre del necessario qualificato personale e infrastrutture per qualsiasi incarico che potrà richiedere di fornire (pregasi di allegare tutti i documenti relativi);

12.5 referenze delle precedenti attività nel settore relative alle proposte, con dettaglio degli studi, pubblicazioni, consulenza e altri lavori precedentemente svolti.

13. Le espressioni d'interesse sono da presentare al punto 1, in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

14. Gli interessati sono invitati ad inviare le loro domande in busta sigillata al seguente indirizzo: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Loughlinstown House, Shankill, Co. IRL-Dublin.

15. Le buste devono recare la dicitura: «Call for expressions of interest No 1/94».

16. Le domande incomplete o con insufficiente documentazione non saranno considerate dalla Fondazione.

17. La Fondazione si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni ai candidati all'esame dei loro dossier.

18. I candidati saranno informati sulla ricezione dei loro dossier.

19. I candidati informeranno la Fondazione di qualsiasi alterazione della loro situazione in modo che la loro domanda possa essere aggiornata.

20. Il presente avviso annulla e sostituisce quello precedente pubblicato nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. S 168 del 2. 9. 1994, pag. 106.